Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 1/17

Dec. n. 1/17

Il giorno 24 febbraio 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

AVERSENTE Angelo, nato il 26.01.1966 a Corigliano C. (CS) ed ivi residente in via Dante Alighieri n.13, iscritto all'epoca dei fatti - anno 2016 - all'ALBO DIRETTORI DI GARA con tessera n. D03290 (iscrizione rinnovata per l'anno 2017),

incolpato di:

violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, perché con missiva del 16 dicembre 2016, ore 23,59, inviata a 45 destinatari, quasi tutti appartenenti alla

struttura federale (ed in particolare: agli esaminatori del Registro Storico della FMI, ai referenti del Registro Storico della FMI, al presidente del Moto Club "Regolarità 70", al sig. Giannuzzi Riccardo, al responsabile del GUE della FMI, al presidente del Co.re. Calabria della FMI, al presidente del Co.re. Sicilia della FMI, al presidente del Co.re. Puglia della FMI, al presidente del Co.re. Campania della FMI), accusava ripetutamente il coordinatore del Registro Storico Nazionale Salvatore Pascucci di essere "UN FALSO", attribuendogli la sua sostituzione nel ruolo di esaminatore di specialità, sfidandolo a "SCENDERE IN PUBBLICA PIAZZA PER UN APERTO CONFRONTO". Sostenendo, inoltre, che non si trattava della "PRIMA FREGATURA PRESA DALLA FEDERAZIONE" e che all'interno della stessa si facessero "GIOCHETTI DI PALAZZO"; affermazioni tutte smentite, peraltro, dal contenuto della relazione del coordinatore RSN del 19.01.2017 e dagli atti alla stessa allegati.

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 3 febbraio 2017, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di AVERSENTE Angelo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 6 febbraio 2017, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 24 febbraio 2017, alle ore 11,00, decreto regolarmente notificato al deferito, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale.

All'udienza del 24 febbraio 2017, il Tribunale Federale, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento.

Presente il deferito.

Il Procuratore Federale chiedeva applicarsi ai sensi dell'art. 21 lett. i) del Regolamento di Giustizia la sanzione dell'inibizione per mesi 9 dalle funzioni di direttore di gara.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale, sentito il Procuratore Federale, letti gli atti, dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 15.

Motivazione

Dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale - ovvero la segnalazione del Presidente Federale, Avv. Giovanni Copioli, del 19.1.2017, la scheda GUE del deferito, la relazione tecnica di Pascucci Salvatore del 19.1.2017 ed il verbale di audizione del sig. Aversente Angelo del 3.2.2017 - si trae la prova della responsabilità del deferito.

Del resto, lo stesso Aversente riconosceva la propria responsabilità sia in sede di audizione volontaria che nel corso dell'udienza dibattimentale.

Pertanto, applicati i criteri indicati dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia, si ritiene equo applicare l'inibizione a svolgere le funzioni di direttore di gara prevista ex art. 21, lett. i) del Regolamento di Giustizia per mesi 6, sanzione così determinata: pena base mesi 9, ridotta tenuto conto della condotta susseguente all'infrazione - come previsto dall'art. 42.1 del Regolamento di Giustizia - mesi 6 di inibizione a svolgere le funzioni di direttore di gara, pena finale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 21 lett. i) e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

AVERSENTE Angelo, nato il 26.01.1966 a Corigliano C. (CS) ed ivi residente alla via Dante Alighieri n.13, iscritto all'epoca dei fatti - anno 2016 - all'ALBO DIRETTORI DI GARA con tessera n. D03290 (iscrizione rinnovata per l'anno 2017),

responsabile di tutti gli illeciti contestati e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'inibizione per mesi 6 dalle funzioni di direttore di gara, con fine pena il 24 agosto 2017 .

Roma, 8 marzo 2017

Avv. Gloria Brancher
Giudice estensore

Avv. Luigi Musolino
Presidente T.F.

Il presente provvedimento sia comunicato a :

Aversente Angelo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Soci F.M.I.;

R.S.N. F.M.I.;

Co. Re. Calabria;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.